

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Soggetti passivi (ovvero chi deve pagare l'imposta):

proprietari di immobili e titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, locatari di immobili concessi in leasing a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto

Imponibile (ovvero su quale base calcolare l'imposta):

la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e il valore così ottenuto andrà moltiplicato per il coefficiente pari a:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi la cat. A 10) e per le categorie catastali C2, C6 e C7;
 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C3, C4 e C5;
- -80 per i fabbricati delle categorie catastali A10 e D5;
- -65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D5);
- per i fabbricati della categoria catastale C1.

Per i fabbricati non iscritti in catasto si invita il contribuente a provvedere alla relativa regolarizzazione al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (art. 13 comma 5 del D.L. n.201/2011, così come

Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio rilevabile dalla tabella dei valori al mq. delle aree edificabili di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2010.

Aliquote da considerare per il solo versamento in acconto:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ovvero ove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e per le eventuali unità di pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (nella misura di una per categoria) è escluso il pagamento tranne che per le cat. A1 - A8 - A9 (art. 1 comma 1 - lett. a - D.L. 21/05/2013 n. 54) alle quali si applica l'aliquota del 4 per mille e la detrazione nelle misure previste dalla legge (€. 200,00). Per tutti gli altri immobili l'aliquota da considerare, in fase di acconto, è del 10 per mille. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (si faccia riferimento a quanto dettato dalla Legge n. 133/1994) il versamento è escluso (art. 1, comma 1 lettera e) D.L. 133/2013).

Termini di versamento:

ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.L. 04 luglio 2006, n. 223, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, devono versare l'IMU in due rate:

- l'acconto, entro il 16 giugno 2015, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni stabilite nell'anno precedente (2014);
- il saldo entro il 16 dicembre 2015 con eventuale conguaglio.

Come versare l'imposta:

Si rammenta che l'imposta dovuta costituisce gettito destinato esclusivamente al Comune, tranne che per gli immobili di cat. D per i quali il versamento va effettuato con aliquota 7,6 per mille a favore dello Stato e con aliquota 2,4 per mille a favore del Comune.

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24, reperibile presso gli uffici postali, gli istituti di credito o scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i

3912 – abitazione principale - solo per le categorie catastali A01, A08, A09 e relative pertinenze C02, C06, C07, al massimo tre nella misura di una per categoria, (quota riservata al Comune)

3914-terreni (quota riservata al Comune)

3916-aree fabbricabili (quota riservata al Comune)

3918-altri fabbricati (quota riservata al Comune)

3925 - fabbricati di cat. D (quota riservata allo Stato)

3930 – fabbricati di cat. D (quota riservata al Comune)

Il codice catastale per il Comune di Varedo è: L677

Agevolazioni concesse dal Comune:

il Comune di Varedo ha esercitato la facoltà prevista dalla legge di considerare abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2) gli immobili siti sul territorio della Città di Varedo ma con accesso pedonale/carraio nei Comuni confinanti ed adibiti come abitazione principale da soggetti con residenza in detti comuni confinanti, sono equiparati all'abitazione principale. Obbligatoria per l'equiparazione la reciprocità con il Comune confinante.

3) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà, o di usufrutto, dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE a condizione che lo stesso sia pensionato con pensione erogata dallo Stato estero e a condizione che l'abitazione risulti non locata.

Riduzioni stabilite dalla Legge:

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile viene ridotta del 50% previa dichiarazione di inagibilità/inabitabilità da presentarsi all'Ufficio Tributi.

Abolizione principali agevolazioni stabilite per l'I.C.I.:

a seguito dell'entrata in vigore dell'IMU sono state abolite le precedenti norme di legge o regolamentari del Comune:

- l'agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate indipendentemente dal loro numero per categoria catastale;
- l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1º grado di parentela (questi immobili, pertanto, tornano ad essere delle seconde case con l'applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria).

Il Contribuente può accedere al sito: http://www.comune.varedo.mb.it ed effettuare i conteggi per il pagamento dell'IMU tramite l'apposito link.

Per ulteriori informazioni:

l'Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti per fornire informazioni nei seguenti orari:

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,30 alle 12,30;
- giovedì nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

E' possibile, inoltre, chiedere informazioni anche telefonicamente (tel. 0362/587204), via fax (fax: 0362/544540) e via e-mail (tributi@comune.varedo.mb.it)